

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
E ALUNNI STRANIERI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Aggiornato alle date del 13 - 28- OTTOBRE - 2022

“ CONSIDERARE LA SCUOLA COME UN SERVIZIO E IL SERVIZIO COME UN BENE, IN TERMINI NON SOLO GIURIDICI ED ECONOMICI, COME E' PERFETTAMENTE LEGITTIMO, MA ANCHE IN TERMINI ETICI E PEDAGOGICI, SIGNIFICA CONCEPIRE LA PERSONA STESSA DELL'ALUNNO COME UN BENE O MEGLIO COME UN VALORE, ANZI COME UN AUTOVALORE”

L.CORRADINI, ESSERE SCUOLA NEL CANTIERE DELL'EDUCAZIONE,

EDIZIONI SEAM, ROMA, 1995

Indice

Prima parte – “ Una scuola dove insieme si può...”

1.1 Premessa

1.2 Finalità

1.3 Definizione di BES

1.4 Destinatari degli interventi inclusivi

1.5 Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES

1.6 Riferimenti normativi

Seconda parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con disabilità

2.1 Le tappe dell'Inclusione

2.2 Le tappe dell'inserimento scolastico

2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità

2.4 La valutazione degli alunni con disabilità

Terza parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

3.1 I Disturbi Evolutivi Specifici

3.2 Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

3.3 Le tappe del percorso diagnostico

3.4 Fasi di attuazione del Protocollo per i DSA

3.5 Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici

3.6 Che cos'è il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

3.7 La valutazione degli alunni con DSA

3.8 La valutazione degli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici

Quarta parte - Accoglienza ed Inclusione degli alunni con svantaggio

4.1 Alunni con svantaggio linguistico-culturale

4.2 Le tappe dell'Inclusione per gli alunni con svantaggio linguistico-culturale

4.3 Alunni con svantaggio socio -economico

4.4 Alunni con svantaggio comportamentale-relazionale

4.5 La valutazione degli alunni con svantaggio

Conclusioni

Prima parte

“UNA SCUOLA DOVE INSIEME SI PUO’...”

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 (*Riforma del Sostegno e dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*) ha profondamente modificato la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**.

Accogliere ed includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ed altri Disturbi Evolutivi Specifici, alunni in situazioni di svantaggio) significa assicurare a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della Scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche, e soprattutto, un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo, è necessario che la scuola conosca e riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su esse progetti concreti percorsi di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali.

Da questo panorama nasce l'esigenza di stilare un **PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA** per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che sia uno strumento di **inclusione** all'interno dell'Istituzione scolastica.

1.2 Finalità

Il presente Protocollo è una guida informativa sull'accoglienza e sull'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso nasce dalla volontà di informare, condividere e progettare strategie efficaci con le quali la scuola, la famiglia e tutte le risorse professionali che ruotano intorno agli alunni, possano contribuire a creare una rete ottimale per la loro crescita e la loro maturazione.

Il nostro Istituto si propone di accogliere gli alunni, osservandoli nel loro operare, per utilizzare una didattica e metodologie che siano il più possibile vicine ai bisogni reali, introducendo strategie gradualmente personalizzate e modulate.

L'obiettivo è quello di utilizzare sempre più una didattica basata sulla personalizzazione dell'apprendimento, prevedendo l'uso di strategie che permettano agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti, a prescindere dalle eventuali difficoltà, e cercando di adottare varie forme di flessibilità organizzativa, metodologica e didattica.

Il Protocollo:

- ☒ contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ☒ definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica;
- ☒ traccia le linee nelle diverse fasi dell'accoglienza;
- ☒ indica le attività di facilitazione e i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES.

Il documento si propone di:

- ☒ consentire il pieno diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'Integrazione e l'Inclusione;
- ☒ definire pratiche condivise di *"alleanza educativa"* tra tutto il personale all'interno dell'Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva, e raggiungere un buon livello di inclusione scolastica;
- ☒ facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico;
- ☒ sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curriculum, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
- ☒ accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico;
- ☒ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione, di confronto e di collaborazione tra scuola e territorio (Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione, AA.SS.LL).

Il Protocollo di Accoglienza delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:

- 1. amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- 2. comunicativo e relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- 3. educativo-didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica);
- 4. sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del *"Progetto di vita"* dell'alunno).

L'adozione del Protocollo di Accoglienza da parte dell'Istituzione Scolastica consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi, e nella Legge 170/2010 relativa agli alunni con DSA, senza trascurare gli alunni con altri Disturbi Evolutivi Specifici e quelli che vivono situazioni di svantaggio.

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto è prevista l'integrazione normativa e la rivisitazione periodica, sulla base delle esperienze realizzate e delle eventuali nuove indicazioni.

➤ Ambito COVID19



A.S.-2022-23_Gestione
e-positivi-e-contatti , (

Documenti del ministero della Salute:

1. Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021;
2. Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022.

- -Ambito servizio Istruzione Domiciliare- Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e Istruzione domiciliare.

Premessa.

Può essere erogato nei confronti di alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado ,i quali a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni(anche non continuativi).Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi qualora siano previsti cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati ,dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Si potranno attivare progetti d'istruzione domiciliare, che prevedono il confinamento della scuola polo solo nei casi in cui l'alunno presenti una patologia certificata da un medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso pertanto il medico di famiglia) che attesti l'impossibilità di seguire a distanza le lezioni svolte dalla classe. In tal caso, qualora il Dirigente Scolastico verifichi la necessità di un intervento individuale, si procederà ad effettuare la lezione a distanza in modalità one tu one preferibilmente da parte dei docenti del consiglio di classe di appartenenza

Per gli alunni con disabilità certificata, legge 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il PEI.

ATTIVAZIONE PROGETTO

1. Formale domanda all'USR per la Calabria per il tramite della scuola polo (Istituto Comprensivo Cosenza III Via Negroni ,cap.87100 Cosenza)-procedura specificata in maniera dettagliata nei siti : USR Calabria <http://www.istruzione.calabria.it>,oppure I.C.Cosenza III Via Negroni <https://www.iccosenzaterzonegroni.edu.it/ic2/> (Decreto Miur 06-06-2019, n.461. Allegato- Linee di indirizzo sulla scuola in ospedale e l'Istruzione domiciliare)

La procedura di attivazione dei progetti si divide in cinque fasi:

1.Procedura preliminare per l'avvio del progetto:

- Modello S: Certificazione sanitaria ospedaliera o dello specialista di struttura pubblica, che attesti la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni anche senza soluzione di continuità.
- Modello G.: Dichiarazione di disponibilità della famiglia dell'alunno a ricevere l'Istruzione Domiciliare.

2. Procedura di avvio progetto:

- Modello AP: Scheda con indicazione dei dati dell'Istituzione scolastica richiedente il finanziamento, i dati dell'alunno e la richiesta, a preventivo, delle risorse umane e tecnologiche necessarie per attivare il progetto di Istruzione domiciliare.
- Modello D: Dichiarazione del DS relativamente a :
 - Alunno in situazione di Handicap;
 - Approvazione del Collegio docenti del Progetto di Istruzione domiciliare(da inserire nel PTOF):
 - Approvazione del Consiglio d'Istituto del confinamento del progetto da parte dell'Istituto scolastico pari al 30%;
 - Elenco dei docenti che, avendo la disponibilità a recarsi a domicilio dell'alunno ,hanno ricevuto la nomina per l'attuazione del progetto con relative n, di ore di insegnamento.
 - Il monte ore da erogare per ciascun progetto sarà:
 - ❖ Scuola dell'Infanzia n. 4 ore settimanali.

- ❖ Scuola Primaria n. 5 ore per settimana totali.
- ❖ Scuola Sec. di I Grado 6 ore per settimana totali.
- ❖ Scuola Sec. di II Grado 7 per settimana totali.

Per la procedura in itinere, Chiusura progetto, Rendicontazione del progetto e precisazioni si rimanda alle Linee guida di cui sopra.

Normativa di rif. Per L'ID:

(CC.M. N.149 del 10/10/2001-C.M.n.del 22/07/2002-C.M, n.56 del 4/7/2003-C.M. 4/07/2003- C.M. 4308/AO del 15/10/2004-C.M. del 26/09/2006-C.M.prot. n.108 del 5/12/2007- C.M. 87 prot. 272 del 27/10/2008 m_pi. AOOUFGAB.REGOSTRO DECRETI(R).0000461 del 06/06/2019).

1.3 Definizione di BES

L'acronimo **BES** sta per **Bisogni Educativi Speciali**, espressione introdotta in Italia dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*". Si riferisce a tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato e personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio: non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati.

La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "*L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse*".

Nella direttiva si fa presente che l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene esclusivamente sulla base dell'eventuale certificazione, ma fa riferimento alla persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.

Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.


In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

1.4 Destinatari degli interventi inclusivi

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** in base alle situazioni rilevate e/o alla documentazione fornita dalle famiglie.

BES

Bisogni Educativi Speciali



2 **Ruoli e compiti per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES:**

Risorse umane interne

RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. ▪ Cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli alunni con BES. ▪ Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività dell'Istituto. ▪ Promuove la definizione del protocollo di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. ▪ Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse. ▪ Stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze. ▪ Gestisce le risorse umane e strumentali. ▪ Supervisiona tutte le azioni previste dal Piano per l'inclusione e coordina le figure di sistema impegnate nella sua realizzazione. ▪ Costituisce e convoca il GLI. ▪ Convoca i GLO per ogni singolo alunno con disabilità. 		
Funzione Strumentale Area Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano per l'Inclusione. ▪ Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l'inclusione. ▪ Ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES (<i>documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92</i>). ▪ Raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal Consiglio o dal team (PEI/PDP). ▪ Garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle tipologie di BES. ▪ Formula proposte di lavoro. ▪ Anche attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al disagio. ▪ Coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (<i>famiglie, ASL, Enti territoriali, Centri di supporto Inclusione C.T.S. di riferimento</i>). 		
Consiglio di classe / Docenti di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. ▪ Contattano prontamente la famiglia, attraverso il coordinatore di classe o docente prevalente, per raccogliere altre informazioni utili all'attivazione 		

Classe

delle strategie più adeguate.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuano alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale e/o comportamentale/relazionale. ▪ Producono attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione. ▪ Individuano strategie e metodologie utili a garantire il massimo livello di inclusività. ▪ Elaborano e attuano il Piano di Lavoro (PEI o PDP) in collaborazione con le figure coinvolte (docenti di sostegno, équipe multidisciplinare ASL, famiglie, educatori, ecc.). ▪ Verificano periodicamente i risultati raggiunti. ▪ Definiscono forme condivise di valutazione e di certificazione delle competenze. 		
<p><i>Docenti Curricolari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento. ▪ Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento e informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. ▪ Attivano strategie d'intervento e di recupero, supportando i bambini che presentano segnali di rischio con attività di didattica individualizzata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificano precocemente possibili difficoltà di apprendimento, informano la famiglia, il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale. ▪ Curano l'orientamento in uscita degli alunni con BES, supportando gli alunni e le famiglie nel passaggio di grado e aiutandoli a scegliere il percorso scolastico che possa valorizzare le potenzialità dell'alunno.
<p><i>Docente di Sostegno</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe. ▪ Supporta il Consiglio di classe o Docenti di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. ▪ Promuove, con attività specifiche, la perfetta inclusione dell'alunno con disabilità nel suo gruppo-classe. ▪ Elaboro, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il PEI per l'alunno con disabilità. 		

	<ul style="list-style-type: none"> Collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente contitolare della classe.
<i>Assistenti amministrativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ricevono e protocollano la certificazione e/o qualsiasi documentazione dalla famiglia. Inseriscono la certificazione nel fascicolo personale dell'alunno. Informano il Dirigente e la funzione strumentale specifica in caso di nuova certificazione (L. 104/92, L. 170/2010 ecc.) o nuova iscrizione di un alunno straniero. Aggiorna l'anagrafe di Istituto e il fascicolo personale degli alunni inserendo i PEI e i PDP.
Collaboratori Scolastici	<ul style="list-style-type: none"> Aiutano, su richiesta, l'alunno con grave disabilità negli spostamenti interni e nei servizi.

Risorse umane esterne

RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> Consegna alla scuola la documentazione medica necessaria. Partecipa ai GLO. Condivide il PEI o il PDP e collabora alla sua realizzazione. 		
AA.SS.LL. Distretti Sanitari di San Marco Argentano e Castrovillari (CS)	<ul style="list-style-type: none"> Redigono la Diagnosi Funzionale(Redigeranno il Profilo di funzionamento) per gli alunni con disabilità. Partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI e GLO, fornendo consulenza alle famiglie e agli operatori della scuola. Collaborano alla stesura del PEI e, se occorre, e su richiesta, anche del PDP Propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES. 		
Servizi Sociali dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"> Ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la famiglia. Su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità. In continuo coordinamento con la scuola. Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la procedura per il PI(Progetto Individuale) per l'eventuale assegnazione di forme di assistenza previste dalla legge. Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attivano autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste. 		

Assistenti specialistici	<ul style="list-style-type: none">▪ Forniscono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative).▪ Partecipano all'azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti curricolari.
---------------------------------	---

<p>-CTS- -Sportello Provinciale Autismo- -Scuola Polo per l’Inclusione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricerca e sperimentazione didattica 2. Attività di ricerca azione 3. Formazione del personale scolastico 4. Assistenza alle classi e docenti con alunni BES 5. Erogazione di servizi di informazione e documentazione per docenti ,alunni e famiglie 6. Gestione integrata delle proprie risorse professionali, strumentali, infrastutturali
<p>Centro Territoriale per l’Inclusione. Scuola Polo per L’inclusione - Ambiti 1,3,4. CS (USR CAL. DD 8209 dell’1/06/2017 (Scuola capofila della rete L’IIS ITE “V. Cosentino”- IPAA “ F.TODARO” di Rende(CS)- Aggiornato al 28/10/2022.- Prot. n.5312 11.09</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Promozione sviluppo professionale della Rete 8. Supporto nell’elaborazione dei documenti scolastici per l’Inclusione 9. Supporto nella gestione, anche in modalità condivisa, di piani di acquisto, dotazioni e uso di strumenti e sussidi per la didattica, la comunicazione, l’autonomia. 10. Gestione di interventi di orientamento e di accompagnamento per alunni con BES nel passaggio fra ordini e gradi di scuola ,e nella prosecuzione degli studi post-diploma. 11. Progettazione educativa. Strutture organizzative della rete: <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinamento della rete: -Funzioni propositive e ideazione di interventi, supporto gestionale e organizzativo. 2. Comitato Didattico-Scientifico -Funzioni: indirizzo, ricerca, organizzazione, supervisione, monitoraggio 3. Coordinatore della rete: Funzioni: coordinamento. funzioni, documentazione. 4. Scuola capofila: -Funzioni: rappresentanza, gestione dei fondi e delle spese, negoziazione e formalizzazione degli incarichi, rendicontazione contabile, amministrativa, gestionale, mantenimento della documentazione delle attività. 5. La rete si avvale del supporto professionale, strumentale e logistico del

	CTS
--	-----

Gruppi di lavoro

RUOLO	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
GLI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con altri Bisogni Educativi Speciali) presenti nell'Istituto. ▪ Definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di sistematizzare le buone pratiche. ▪ Predisporre una modulistica condivisa a livello di Istituto. ▪ Raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di inclusione). ▪ Garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi con alunni con BES. ▪ Raccoglie le proposte formulate dai GLO o altri organi. ▪ Redige il Piano per l'Inclusione. ▪ Effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica del Piano per l'Inclusione). 		
GLO(Il Gruppo di Lavoro Operativo) Nuovo art.15 della legge 104 del 1992- Comma 10. DLgs 66/2017: art.7-Comma 2- Decreto, art.3 Composizione del gruppo di lavoro operativo per l'Inclusione.	<ul style="list-style-type: none"> • Costituito per ciascun alunno/a con disabilità e valido per un anno scolastico • Composto dai docenti contitolari o dal Consiglio di classe ivi compreso l'insegnante specializzato • Genitori dell'alunno con disabilità-o chi esercita la responsabilità genitoriale. • Altre persone definite "figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità". L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del DS- Prima di nominare i soggetti esterni , Il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. • Esempio di figure interne all'istituzione scolastica: <ul style="list-style-type: none"> -Docenti referenti per l'attività d'inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104,come modificato dal D.Lgs 96/19); -Docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento. • Può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica , ma che operano stabilmente nella scuola, si possono considerare le persone che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione nominate dall'Ente locale • Tra le figure esterne al contesto scolastico ,possono prendere parte al GLO: <ul style="list-style-type: none"> - Specialisti e terapisti dell'ASL; - Specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia; - Operatori /operatrici dell'Ente locale soprattutto se è attivo un Progetto Individuale, - Componenti del GIT
	<p>Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante al GLO se si dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.</p>

<p>Incontri del GLO DLgs 66/2017.art.7 comma2</p>	<p>Il Decreto prevede diversi momenti per le riunioni dei GLO finalizzati alla redazione dei PEI, prima in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una verifica periodica da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, nel corso dell'anno</p> <p>Si prevedono le seguenti convocazioni:</p> <p>-Un incontro all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso.</p> <p>Il limite temporale indicato dal decreto (" di norma non oltre il mese di ottobre") dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incontri intermedi di verifica(almeno uno) " per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni(commo2,lettera h); - Un incontro finale da tenere entro il mese di giugno che ha la duplice funzione di verifica condivisa per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo; - Solo per alunni /e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista ,sempre entro il mese di giugno, la convocazione del GLO per la redazione dei PEI in via provvisoria.
---	---

Per i GLO, e sulla modalità di compilazione dei PEI , si rimanda normativa di riferimento con nota M.I. del 13/10/2022, prot.3330:

Linee guida(Allegato B-3) concernenti la definizione delle modalità, tenuto conto dell'accertamento di cui all'art.4 della legge 5 febbraio del 1992 n.104,per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'art.7 del D. Lgs del 66/17 e il modello PEI da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche.

Il presente protocollo è stato redatto tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- **Legge n. 104/1992:** "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:** Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998:** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **Legge n. 40 del 6 marzo 1998:** Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero.

- **Nota MIUR prot. n. 4274 del 4 agosto 2009:** *“Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”*.
- **Nota MIUR prot. n. 6013 del 4 dicembre 2009:** Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
- **Nota MIUR prot. n. 4089 del 15 giugno 2010:** Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.
- **Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010:** Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010:** *“Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”*.
- **Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011:** Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012:** *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.
- **Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013:** Indicazioni operative relativamente alla Direttiva MIUR del 27/12/2012.
- **Nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013:** Chiarimenti (la Nota fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul piano didattico personalizzato).
- **Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014:** *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”*.
- **Legge 107 del 13 luglio 2015:** *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*.
- **Art. 16, della legge 104/1992 :** *“Valutazione del rendimento e prove d'esame”*.
- **Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017:** *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*.

- **D.M. n. 741/2017:** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. n. 742/2017:** Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
- **Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017:** *“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”*.
- **Nota MIUR prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018:** *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI”*.
- **Nota MIUR prot. n. 7885 del 9 maggio 2018:** Chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.


Seconda parte

Accoglienza ed inclusione degli alunni con disabilità

(certificati ai sensi della Legge 104/1992)

2.1 Le tappe dell'inclusione

Presupposto di ogni percorso scolastico è sviluppare al meglio tutte le dimensioni della personalità degli alunni e sostenerne le potenzialità. Ciò vale ancor più per gli alunni con disabilità, i cui bisogni richiedono risposte specifiche e l'attuazione operativa delle indicazioni contenute nella Legge quadro n.104/92 e nei successivi decreti. È dunque indispensabile che la scuola sviluppi la capacità di essere inclusiva, accogliente per tutti gli alunni "in situazioni di difficoltà" (C.M. 6 marzo 2013).



2.2 Le tappe dell'inserimento scolastico

ISCRIZIONE	Acquisizione delle informazioni: Famiglia – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado.
	Presenza visione della documentazione. La famiglia dovrà far pervenire in segreteria i documenti necessari: la certificazione della Legge 104/92, la Diagnosi Funzionale e/o eventuale altra documentazione.
CONDIVISIONE	Incontri di continuità tra i docenti dei diversi ordini di scuola per favorire il passaggio al grado d'istruzione successivo.
	Acquisizione di informazioni sull'azione educativa svolta nel precedente ordine scolastico.
ACCOGLIENZA	Durante i primi giorni di scuola vengono attuate attività finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno disabile nella nuova scuola.
	L'alunno diversamente abile viene sistematicamente osservato al fine di capire come reagisce al nuovo inserimento, le sue modalità di relazionarsi nel nuovo contesto e le sue potenzialità. I dati raccolti costituiranno la base per la stesura del PEI.
INCLUSIONE	Osservazione e scelta del tipo di percorso educativo – didattico più adatto (progettazione personalizzata o curricolare da settembre a novembre).
	Quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita.

2.3 Procedure e documenti in tema di disabilità



DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p><u>DIAGNOSI FUNZIONALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrive i punti di forza e di criticità dell'alunno diversamente abile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL. 	<ul style="list-style-type: none"> • All'atto della prima segnalazione.
<p><u>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE – Sarà sostituito dal PROFILO DI FUNZIONAMENTO. (vedi Decreto Lgs 66/2017)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno disabile; le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori socio-sanitari, con la partecipazione del DS, e genitori dell'alunno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Viene redatto per la prima volta al momento della certificazione e aggiornato alla fine di ogni ciclo di istruzione. • Eventualmente in altri momenti del percorso scolastico qualora se ne ravvisi la necessità.

**PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO**

- E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversabile; contiene l'analisi della situazione di partenza, gli obiettivi, gli itinerari di lavoro, le metodologie, le modalità di verifiche, i criteri di valutazione. Si adottano i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n.182/2020,uniti alla nota Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022.Redazione dei PEI per l'a.s. 2022-2023) per la progettazione educativo didattica. Nella stessa nota si precisa che saranno fornite indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi.Nella nota si precisa ancora: "Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti , sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l'inclusione (Sezioni 11-12).A quest'ultimo fine

- Docenti curricolari, docente di sostegno, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

- Formulato entro la fine di ottobre quello definitivo e a giugno quello provvisorio.

<p>saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione dei PEI.”</p>		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verifica in itinere ed eventuali modifiche.</u> • <u>Verifica finale.</u> 		<ul style="list-style-type: none"> • Fine I quadrimestre. • Fine anno scolastico.
---	--	---

A partire dal 1° gennaio 2019 per i suddetti documenti per l'inclusione scolastica, previsti dalla L.104/92, ovvero DF e PDF, era prevista la sostituzione con il **Profilo di Funzionamento** (D.Lgs. 66/2017) redatto dall'UMEE secondo i criteri previsti dal modello bio-psico-sociale su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), e un nuovo modello PEI sulla stessa base. Il Ministero dell'Istruzione, sentito il parere del CSPI (Consiglio Superiore della pubblica Istruzione) ha pubblicato in data 7 settembre 2020 proposte di modifica dei modelli PEI a favore di un uso flessibile dello stesso.

Normativa di riferimento

DECRETO Lgs 66/2017

D.Lgs.66/2017-modificato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019,n.96-Le disposizioni del suddetto decreto si applicano esclusivamente agli studenti con DISABILITA' CERTIFICATA ai sensi della L.104/92 art.3- Entrata in vigore 12/09/2019

Profilo di Funzionamento

Comprende:

- Diagnosi Funzionale

Profilo dinamico-funzionale

REDATTO DA:

Questo documento viene redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composto da:

1. Specialista neuropsichiatra infantile o specialista nella patologia
2. Almeno due figure tra:
 - Esercente di professione sanitaria esperto nella riabilitazione
 - Assistente sociale o pedagogo in rappresentanza dell'Ente
 - Con la partecipazione del DS e della famiglia

AGGIORNATO

Al passaggio di ogni grado d'istruzione

UTILE PER

1- Progetto individuale(art.6)

2- PEI(art.7)

Art.6 - CHE COSA E' IL PROGETTO INDIVIDUALE

Predisposto dagli EE.LL d'intesa con l'ASL sulla base del Profilo di Funzionamento con la collaborazione dei genitori

Le prestazioni, i servizi e le misure del Progetto Individuale sono definite con la partecipazione della scuola.

Art.7- PEI (Piano Educativo Individualizzato)

- Elaborato e approvato dal GLO
 - Tiene conto dell'accertamento della disabilità e del Profilo di Funzionamento
 - Individua obiettivi educativi-didattici,strumenti e strategie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa della comunità scolastica
 - Esplicita modalità di sostegno compresa la proposta del numero di ore, le modalità di verifica, valutazione ,gli interventi d'inclusione dei docenti di sostegno, gli interventi di assistenza igienica e di base a carico del personale ausiliario della sede,la proposta di ulteriori risorse professionali da destinare.
- Redatto provvisoriamente entro il 30/06 e in via definitiva entro il mese di ottobre
- Soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.

?

2.5 Valutazione del rendimento e prova d'esame – art.16 della legge 104/1992

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 contenente “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle*

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” che, all’ art. 11, recita come di seguito:

*“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità”
(commi 1-8)*

- 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*
- 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*
- 3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.*
- 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate previste nelle classi seconde e quinte di scuola primaria e nelle classi terze di scuola secondaria (Prove INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.*
- 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato.*
- 6. Per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.*
- 7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.*

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato ed è espressa in voti. Lo svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell’anno – ivi incluse le cosiddette prove INVALSI - potrà effettuarsi ricorrendo a “misure compensative o dispensative” ovvero, qualora non fossero sufficienti, ad altri “specifici adattamenti”.

Questo vale naturalmente anche per quel che concerne l’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con disabilità in merito alle prove INVALSI, l’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e la Certificazione delle competenze.

□ *Svolgimento delle prove INVALSI*

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Il Consiglio di classe:

- può prevedere strumenti compensativi e dispensativi, adattamenti o esonero da una o più prove.

2. Agli **alunni dispensati** dalle prove INVALSI o che sosterranno prove differenziate in forma cartacea:

- non verrà rilasciata la Certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In sede di scrutinio finale, sarà il Consiglio di classe a dover integrare la Certificazione delle competenze.

3. In base al **PEI**, possono essere previste:

- **Misure compensative:**
 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
 - donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
 - calcolatrice;
 - dizionario;
 - ingrandimento;
 - adattamento prova per alunni sordi (formato word);
 - Braille (per Italiano e Matematica).
- **Misure dispensative:**
 - esonero da una o più prove;
 - per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

□ *Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.*

I candidati con disabilità:

- svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;
- qualora sia necessario, la Sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

□ *Certificazione delle competenze*

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di *Certificazione delle competenze* che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 62/17,

art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."

Terza parte

Accoglienza ed inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

(ai sensi della Legge 170/2010 e del Direttiva Ministeriale 27-12-12)

3.0 I Disturbi Evolutivi Specifici

Per “*disturbi evolutivi specifici*” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), il funzionamento intellettivo limite, i disturbi dello Spettro Autistico Lieve, dell’ansia e dell’umore e il disturbo oppositivo provocatorio.

3.1 Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”, riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e assegna alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Fra i DSA distinguiamo: la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, come descritti nella seguente tabella.



“La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata, istruzione ricevuta [...]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l’ortografia: la prima si riferisce al momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale [...]. La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento [...], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio)”. (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4)

I suddetti disturbi sono spesso accompagnati da:

- 3.1.1 **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- 3.1.2 **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’inclusione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce **“comorbilità”**. Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici.

La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento.

In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

3.2 Le tappe del percorso diagnostico

✚ Passi previsti dalla Legge 170/2010 per la gestione dei DSA



3.3 Fasi di attuazione del Protocollo per i DSA

Il cuore del protocollo di accoglienza è la descrizione sistematica e precisa delle diverse fasi di attuazione (Tab. n. 1). Deve essere chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in atto, come devono essere effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle.

Il primo momento è quello dell'iscrizione dell'alunno: le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che deve verificare la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati), che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata.

L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA la presenza della documentazione. Questi

ultimi si accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP. L'assistente amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza.

Acquisita la documentazione, il Dirigente Scolastico e il Referente d'Istituto per i DSA concordano un primo incontro informativo con i genitori per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e per descrivere ciò che la scuola mette in atto per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento. Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno per divenire base su cui organizzare il piano didattico personalizzato.

Il Dirigente Scolastico procede alla determinazione della classe e/o sezione, all'accoglienza e allo scambio di informazioni sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC. competenti, garantendo equi-eterogeneità tra classi parallele, ove presenti.

Per una descrizione più dettagliata delle fasi di attuazione del Protocollo per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, si rimanda alla tabella seguente:

Tab. n. 1 - FASI di ATTUAZIONE del Protocollo

AZIONE	COME/COSA?	CHI LA METTE IN ATTO?	QUANDO?
ISCRIZIONE			
Iscrizione	Effettuata dai genitori.	Assistente amministrativo.	Al momento dell'iscrizione.
Consegna certificazione diagnostica	Effettuata dai genitori.	Assistente amministrativo.	Al momento dell'iscrizione o appena in possesso.
Comunicazione iscrizione		Assistente amministrativo.	Al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto DSA.
Controllo della documentazione		Dirigente Scolastico e/o Referente d'Istituto DSA.	
COLLOQUIO			
Incontro preliminare con i genitori	Raccolta informazioni.	Dirigente Scolastico. Referente d'Istituto per i DSA.	Dopo aver acquisito la documentazione.
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE			
Attribuzione della classe	Criteri stabiliti. Parere specialisti. Indice di complessità delle classi.	Dirigente Scolastico. Referente d'Istituto DSA. Commissione composizione classi.	
Incontro preliminare	Passaggio di informazioni.	Dirigente Scolastico e/o Referente d'Istituto DSA.	Dopo l'attribuzione della classe.

	Predisposizione accoglienza. Osservazione.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado/ Docenti di classe (Scuola Primaria).	
LAVORO NEL CORSO DELL'ANNO			
Compilazione del PDP	In particolare: definizione delle misure compensative e dispensative da attuare. Condivisione con la famiglia.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado/Docenti di classe (Scuola Primaria), famiglia, specialisti esterni.	Entro il primo trimestre.
Valutazione intermedia e finale	Verifica e valutazione del PDP.	Consiglio di classe (Scuola Sec. di I grado/Docenti di classe (Scuola Primaria).	Fine I e II quadrimestre.

3.4 *Gli altri Disturbi Evolutivi Specifici*

Per gli altri Disturbi Evolutivi Specifici è possibile ottenere, talvolta, una diagnosi clinica ma non sempre delle certificazioni che attestino il diritto dell'alunno di avvalersi delle misure dispensative previste da precise disposizioni di leggi (in quanto non ricadono nei casi previsti dalla Legge 104/92, né in quelli della Legge 170/2010). Se c'è solo una diagnosi di disturbo o di patologia o una segnalazione di disagio, il Consiglio di Classe/Docenti di classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

Per questi alunni è possibile attivare dei percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare, in via transitoria, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.

3.5 *Che cos'è il Piano Didattico Personalizzato (PDP)*



Il PDP è un documento che attesta il percorso didattico personalizzato predisposto per alunni con DSA/BES. Pertanto, se si vuole garantire allo studente un inserimento e un'esperienza didattica positivi, occorre attuare da subito un dialogo costante e proficuo con la famiglia in modo da valutare le modalità di intervento e le misure compensative/dispensative più adeguate alle necessità del singolo alunno.

Il PDP viene prodotto solo dopo che la famiglia ha fatto pervenire a scuola l'eventuale certificazione necessaria ed è redatto collegialmente dai docenti del Consiglio di classe/Docenti di classe. È discusso e, se necessario, rivisto, con lo specialista che ha in carico l'alunno e ha stilato la diagnosi ed è condiviso e sottoscritto dalla famiglia.

Nel PDP vengono espressamente riportate le misure dispensative e gli strumenti compensativi da adottare in considerazione dei bisogni specifici di ogni alunno.

L'I.C ha adottato un modello di PDP che può essere utilizzato dai docenti all'occorrenza.

3.6 La valutazione degli alunni con DSA

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 all'art. 11 (comma 9-11), recita come di seguito:

Art. 11 “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

8. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

9. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

10. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

11. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

12. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

13. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Di seguito una sintesi di quanto previsto per gli alunni con DSA in merito alle prove INVALSI, all'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione e alla Certificazione delle competenze.

❑ **Svolgimento delle prove INVALSI**

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di primo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Di conseguenza:

1. Sono previsti **strumenti compensativi** e/o tempi più lunghi:

- se indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

2. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
3. Sulla base della certificazione medica, agli alunni **dispensati** da una o più prove INVALSI o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea:
 - non verrà rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del Consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione.
4. In base al **PDP**, possono essere previste:
 - Misure **compensative**:
 - o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova);
 - o dizionario;
 - o donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
 - o calcolatrice.
 - Misure **dispensative**:
 - o esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

□ ***Certificazione delle competenze***

Decreto L.gs 13 aprile 2017 n.62(norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato,a norma dell'art.1,commi 180-181,lettera i)della legge 13 luglio 2015,n. 107



Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di ***Certificazione delle competenze*** che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "*buona scuola*".

Nel **documento di certificazione**, in caso di alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

In caso di esonero dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, la sezione relativa alle lingue non viene compilata.

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, hanno superato l'Esame di Stato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le scuole entro la fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.

Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e saranno distinti in livelli descrittivi:

- Italiano (6 livelli);
- Matematica (6 livelli);
- Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli).

3.7 La valutazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici

La normativa vigente non prevede misure dispensative e strumenti compensativi per gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, diversi dai disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Quarta parte

Accoglienza ed Inclusione degli alunni stranieri

Questo documento è stato realizzato con il contributo di altri protocolli d'accoglienza già adottati in molte scuole italiane. Vuole essere uno strumento di lavoro per la definizione e la successiva attivazione di buone pratiche che favoriscano l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

PREMESSA

Il protocollo d'accoglienza degli alunni stranieri è parte integrante del P.T.O.F. e intende rappresentare un modello di accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga agevolato l'inserimento scolastico degli alunni stranieri. Tale documento sarà, dunque, il punto di partenza comune all'interno dei vari Consigli di Classe.

FINALITA'

1. Definizioni pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri
2. Facilitazione dell'inserimento e orientamento degli alunni stranieri
3. Sviluppo di un adeguato clima di accoglienza
4. Aggiornamento docenti per L2
5. Utilizzazione di testi facilitati per stranieri, attinenti la programmazione curricolare.

CONTENUTI

Il protocollo d'accoglienza:

1. Contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura di iscrizione ed inserimento nelle classi degli alunni stranieri
2. Definisce le fasi e le modalità dell'accoglienza, attribuendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo
3. Propone modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA-INTERCULTURA (CAI)

La commissione accoglienza-intercultura è stata formata da:

- Dirigente scolastico
- Docenti collaboratori FFSS
- Personale di segreteria

La CAI è aperta alla collaborazione degli studenti stranieri che possano assistere i compagni neo-arrivati della propria nazionalità nel processo di inserimento, facilitando i contatti con lui e con la sua famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. Per gli studenti-tutor sarà prevista l'attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi.

Compiti della Commissione Accoglienza dell' Istituto:

- attraverso l'analisi dei dati raccolti, gestisce l'inserimento dell'alunna/ dell'alunno neoarrivata/o elaborando la proposta di assegnazione della classe,
- predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui bisogni dell'alunno/a,
- delinea le linee progettuali annuali dell'accoglienza d'istituto in base ai bisogni rilevati e alle risorse disponibili,
- cura il monitoraggio dell'applicazione del protocollo d'Accoglienza, e dei progetti inerenti l'accoglienza e l'intercultura,
- formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi dell'insegnamento dell'italiano L2, della valutazione delle alunne e degli alunni stranieri, dell'accoglienza e dell'intercultura,

- collabora con l'insegnante F.S./referente al reperimento di materiali,
- propone al Collegio e al consiglio d'istituto iniziative di diffusione della cultura dell'accoglienza rivolte ad alunni e famiglie dell'Istituto e aperte al territorio.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

1. ISCRIZIONE

Soggetti coinvolti: segreteria - famiglia - alunno - mediatore linguistico

Le pratiche d'iscrizione sono seguite da **un assistente amministrativo** che si occupa dell'iscrizione degli alunni stranieri in modo continuativo. Nel caso la famiglia straniera non comprenda la lingua italiana è possibile chiedere l'intervento del **mediatore linguistico**.

- ***Cosa consegnare:***

- modulo d'iscrizione
- materiale informativo sul funzionamento della scuola italiana, se possibile nella lingua del paese di provenienza dell'alunno.

- ***Cosa chiedere:***

- modulo d'iscrizione compilato
- attestato percorso di studio svolto nel paese d'origine, tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato del Tribunale.

In accordo con la commissione intercultura si stabilisce **una data** per **un colloquio** con la famiglia e l'alunno.

2.PRIMA ACCOGLIENZA

Soggetti coinvolti: commissione intercultura - famiglia - alunno – mediatore culturale

I docenti della commissione intercultura effettuano un colloquio con i genitori e l'alunno.

Colloquio con i genitori

Nel corso del colloquio i docenti, utilizzando una **scheda di rilevamento dati**, raccolgono informazioni sulla **situazione familiare**, sulla **biografia** e sul **percorso scolastico** dell'alunno. Inoltre i docenti forniscono le **informazioni** necessarie a comprendere il **funzionamento della scuola** (orari e calendario scolastico, organizzazione scolastica, modulistica utile per le comunicazioni con la scuola) e cercano di rendere esplicito ciò che la scuola italiana richiede ad uno studente, ossia:

- lo svolgimento dei compiti a casa;
- l'acquisto e la cura del materiale scolastico;
- la necessità da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi;
- l'acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale;
- la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 ;
- la puntualità e la frequenza regolare;
- la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

Colloquio con l'alunno

I docenti, mediante test, rilevano il **livello di scolarizzazione e di conoscenza della lingua italiana**.

Il test non ha finalità valutative ma solo di orientamento ai fini dell'inserimento scolastico.

I colloqui si svolgeranno **prima dell'ingresso a scuola**. Si può prevedere, in caso di iscrizione in corso d'anno, che l'alunno non frequenti la scuola finché non saranno espletate le prime fasi del protocollo di accoglienza (iscrizione, colloquio, determinazione della classe).

3. **INSERIMENTO NELLA CLASSE**

Soggetti coinvolti: dirigente scolastico - commissione intercultura - consiglio di classe
--

Determinazione della classe

- L'individuazione della **classe** è responsabilità del **Dirigente scolastico**, secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione intercultura. Deve avvenire sulla base dell'età anagrafica e della scolarità pregressa nel Paese di provenienza. Di norma si tratta della classe successiva a quella frequentata nel Paese d'origine, salvo diversa indicazione sulla base delle seguenti motivazioni:
 - un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare l'inserimento in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente l'età anagrafica;
 - l'accertamento e il riconoscimento del livello di competenze non esclusivamente disciplinari e non riferite in maniera privilegiata alla lingua italiana;
 - l'accertamento e il riconoscimento di abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - il titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno;
 - il periodo dell'anno scolastico in cui viene effettuata l'iscrizione;
 - la valutazione del contesto della classe di riferimento.
- Gli **alunni maggiorenni, come gli studenti italiani**, che chiedano l'iscrizione ad una classe diversa dalla prima potranno essere inseriti nella classe richiesta solo dopo aver superato esami integrativi o di idoneità, a seconda dei casi.
- Una volta scelto il tipo di classe, il Dirigente contatterà i Coordinatori e l'eventuale commissione per la formazione classi per conoscere la situazione didattica e relazionale delle classi dove si intende effettuare l'inserimento; procederà poi all'individuazione della **sezione** in cui inserire l'alunno straniero.

- Una volta individuata la classe, il D.S. comunicherà immediatamente il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore e al Consiglio di classe coinvolto, che predisporranno il percorso di accoglienza.

I compiti del Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe provvede :

- Ad informare gli alunni dell'arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità e sulla conoscenza della lingua;
- ad informare tutti i docenti del nuovo inserimento;
- a fornire informazioni dettagliate in merito al percorso di studi realizzato dallo studente straniero e alle competenze linguistiche conseguite;
- ad individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione personalizzati;
- ad escludere dal curriculum, all'occorrenza, alcune discipline sostituendole con moduli di italiano L 2 per comunicare o per studiare.

In relazione alle competenze linguistiche dell'alunno, il Consiglio di classe attiverà percorsi individualizzati/personalizzati definendo:

- **gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;**

Suggerimenti per l'elaborazione del PSP

Per gli alunni di prima immigrazione, con scarse conoscenze di italiano , **il corso di Italiano L2** riveste un **ruolo di primaria importanza** per acquisire le competenze linguistiche necessarie ad affrontare le situazioni comunicative e successivamente i contenuti delle discipline: per questo esso sarà considerato prioritario.

Fondamentale è la **definizione** da parte degli insegnanti curricolari degli **obiettivi fondanti e dei nuclei tematici irrinunciabili delle rispettive discipline.**

4. ACCOMPAGNAMENTO/CONSOLIDAMENTO

Soggetti coinvolti: mediatori e facilitatori linguistici - consiglio di classe - docenti della scuola
--

L'inserimento degli alunni stranieri ed il raggiungimento del successo formativo verranno costantemente monitorati dai Consigli di classe. Inoltre si cercherà di accompagnare gli studenti nel loro percorso di integrazione nella scuola italiana attraverso:

- il sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie anche all'attivazione di percorsi di Italiano L2 di primo livello;
- l'attivazione di percorsi di Italiano L2 di secondo livello (per alunni che iniziano a parlare l'italiano ma non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo studio);
- l'organizzazione di corsi interni finalizzati ad apprendere la "lingua dello studio" (acquisizione del metodo di studio e del lessico specifico di ogni disciplina), avvalendosi delle risorse interne alla scuola;
- l'attivazione di gruppi di studio, con docenti che abbiano seguito corsi per l'insegnamento di Italiano L2, finalizzati alla preparazione dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione (ex terza media) presso il CTP.

5. VALUTAZIONE

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati/personalizzati per alunni stranieri con limitata competenza della Lingua Italiana

<u>I Quadrimestre</u>	<u>II Quadrimestre</u>
<p>Ipotesi A Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti anche semplificati.</p> <p>1) L'insegnante decide di non valutarlo. In questo caso esplicherà la motivazione: la valutazione non può essere espressa in quanto l' alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.</p> <p>2) L'insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è opportuno esplicitare la motivazione: la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento, in quanto l' alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana.</p> <p>Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese o spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.</p>	<p>Gli insegnanti della classe, o il consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il percorso seguito dall'alunno straniero, sia in classe che nei corsi di alfabetizzazione, considerare l'impegno e la regolarità nella frequenza a scuola.</p> <p>Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.</p> <p>L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari sarà oggetto di verifiche orali e scritte, (da svolgere in classe) predisposte dal docente di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.</p> <p>L'ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il quadro comune europeo di riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati.</p>

<p><u>I Quadrimestre</u></p> <p>Ipotesi B Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curriculari, se opportunamente selezionati. In questo caso l'insegnante valuterà le competenze raggiunte dall'allievo rispetto agli obiettivi minimi previsti per la classe.</p>	
<p><u>I Quadrimestre</u></p> <p>Ipotesi C Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né della lingua parlata, né della lingua scritta, quindi può essere valutato normalmente.</p>	

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

I – PROCEDURE DI INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art.112)

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione”

Circolare Ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995

“Iscrizione degli alunni alle scuole o Istituti statali di ogni ordine e grado” .Integrazione e modifiche alle CC.MM n. 363 del 22 dicembre 1994

e n. 49 del 10 febbraio 1995

Ordinanza Ministeriale n. 455 del 1997 (art. 1)

“Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti”

Circolare Ministeriale n. 658 del 24 settembre 1997

“Vaccinazioni obbligatorie – Ammissione alle scuole dell'obbligo di alunni non vaccinati”

Legge n. 40 del 6 marzo (art. 36, art. 40)

“Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 38)

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Circolare Ministeriale n. 489 del 22 dicembre 1998

“Modulistica per l'iscrizione degli alunni. Applicazione della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e Legge 191 del 6 giugno 1998”

Decreto Presidente della Repubblica n. 355 del 26 gennaio 1999

“regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22/12/98 n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie”

Circolare Ministero della Sanità del 7 aprile 1999 (bis)

“ Vaccinazioni obbligatorie”

Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell' 8 marzo 1999

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1999”

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.47)

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286”

Circolare Ministeriale n. 87 del 23 marzo 2000

Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado

Circolare Ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001

Iscrizione alle classi di ogni ordine e grado

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (art. 33)

“Modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo”

Pronuncia Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005

“Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. A cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli

alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

Com. Ministeriale 19789 del 18 novembre 2011 con allegato

“Materiale informativo ed indicazioni normative in tema di inserimento scolastico degli alunni stranieri”

II – PROMOZIONE DELL’ INTEGRAZIONE LINGUISTICA

Decreto Presidente della Repubblica n. 722 del 10 settembre 1982 (art. 2)

“Attuazione della direttive CEE n° 486 / 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti”

Circolare Ministeriale n. 136 del 18 maggio 1990 (punti 2, 4, 9)

“Iniziative di aggiornamento”

Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990

“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri – L’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994

“Dialogo interculturale e convivenza democratica : l’impegno progettuale della scuola”

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 113)

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione” Estratto del Capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri”

Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’ 8 marzo 1999 (art. 4)

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1999”

CNNI Contratto Integrativo comparto Scuola del 31 agosto 1999 per gli anni 1998/2001 (art.19)

“Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi”

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.47)

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286”

Pronuncia Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005

“Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. A cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli

alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

III – VALORIZZAZIONE DELL’ IDENTITA’ E DELL’ APPARTENENZA

Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992

“Educazione interculturale nella scuola”

Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 24 marzo 1993 – trasmessa con C.M. n. 138/1993

“Razzismo e antisemitismo oggi : il ruolo della Scuola”

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 115)

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione” estratto del capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri”

Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (art. 42, c.3)

“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Legge n. 198 del 30 luglio 2002

“Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo”

Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005

“Documento Generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

IV – EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992

“Educazione interculturale nella scuola”

Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994

“Dialogo interculturale e convivenza democratica : l’impegno progettuale della scuola”

Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005

“Documento Generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

VI – RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE

Direttiva n. 660 del 1996

“Prevenzione della dispersione scolastica e successo formativo”

CCNI Contratto Integrativo comparto scuola del 31 agosto 1990 per gli anni 1998/2001

Art. 29 – attività aggiuntive a carico del fondo d’istituto incrementato per le scuole collocate in aree a forte processo immigratorio”

Art. 37 – attribuzione da parte del Collegio dei Docenti delle funzioni strumentali”

VII – RUOLO DELLE ISTITUZIONI E RISORSE FINANZIARIE

Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’ 8 marzo 1999 (art. 7)

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L.59 del 15 marzo 1999”

Circolare Ministeriale n. 301 dell’ 8 settembre 1989

Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative del diritto allo studio”

Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 (art. 5 “ L’ organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri)

“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri – L’educazione interculturale”

Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 5 gennaio 1999

“Costituzione Commissione Nazionale per l’educazione interculturale”

Circolare Ministeriale n.249 del 21 settembre 1999

“Scuole situate in zone a forte processo migratorio”

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art. 47 , c. 5)

“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286”

Circolare ministeriale n. 221 del 2 ottobre 2002

“Criteri di ripartizione fondi per aree a rischio e forte processo immigratorio” (art. 9 2002/2005 comparto scuola CCNL)

Decreto Ministeriale 28 aprile 2004

“Riorganizzazione Uffici Dirigenziali di livello generale”

Circolare Ministeriale n. 41 del 24 marzo 2005

“Criteri di ripartizione delle risorse per le aree a rischio e a forte processo immigratorio”

Decreto istitutivo del 6 dicembre 2006

“Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale”

4.1 Alunni con svantaggio socio - economico

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

Il Consiglio di classe/Docenti di classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, come risulterà dai verbali dei Consigli.

Lo specialista, ove presente, (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto ai docenti, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia, i percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo dell'alunno. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell'alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti nelle progettazioni didattiche.

4.2 Alunni con svantaggio comportamentale-relazionale

Lo svantaggio comportamentale-relazionale riguarda:

- 4.2.1 alunni con problematiche psicologiche e relazionali: poco motivati, passivi, aggressivi, non integrati in contesti sociali, con scarsa autostima.

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE (SIO) E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)

E

Ordinanza relativa agli alunni e a studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22

1. Premessa	3
2. Finalità delle Linee di indirizzo	4
3. Le finalità del servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare.....	5
3.1 Scuola in ospedale.....	5
3.2 Istruzione domiciliare.....	5
3.3 Rapporto fra SIO e ID.....	5
4. Strutture e servizi coinvolti	6
4.1 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	6
4.2 Gli Uffici Scolastici Regionali (USR).....	6
4.2.1 Istruzione domiciliare	6
4.2.2 Scuola in ospedale.....	7
4.3 Il Comitato Tecnico Regionale.....	7
4.4 La scuola polo regionale e la rete di scopo	7
4.5 I docenti ospedalieri.....	7
4.6 Le istituzioni scolastiche.....	8
5. Le fasi procedurali	8
5.1 Il Servizio scolastico ospedaliero.....	8
5.2 L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare	9
6. Metodologie e strumenti	10
7. Il portfolio delle competenze individuali, la valutazione e gli esami di Stato.....	10
7.1 Il portfolio dello studente	11
8. Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22	13

1. Premessa

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l'istruzione fra i diritti fondamentali dell'essere umano (art. 26).

La Costituzione italiana, statuendo all'art. 34 che *“la scuola è aperta a tutti”*, riconosce l'istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”* (art. 3).

La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale come avanguardia delle strategie di inclusione scolastica per il successo formativo di tutti che si realizza *“(…) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”* (art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a tutte le bambine e bambini, alunne e alunni e studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita.

Già con l'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici:

- a) la scuola in ospedale (SIO);
- b) l'istruzione domiciliare (ID).

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento dell'offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.

I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie.

Infatti, l'interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l'intero nucleo familiare.

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

Finalità delle Linee di indirizzo

Le presenti Linee di indirizzo intendono ampliare e integrare il precedente documento: *“Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado”* (2003).

In questi anni si è rilevato, infatti, che le richieste di presa in carico di alunni ospedalizzati e di progetti di ID risultano in continuo aumento, a seguito anche di maggiore attenzione, sensibilità e competenza da parte di tutti, soprattutto delle scuole e del personale sanitario. In merito alle possibilità e alle condizioni per l’attivazione dei progetti, è opportuno e necessario, dopo oltre dieci anni, avvalersi della ormai piena autonomia scolastica e del nuovo e diverso quadro di riferimento normativo.

Nelle presenti Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:

- a) garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;
- b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;
- c) diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall’istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;
- d) garantire omogeneità nell’erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.

Le presenti Linee di indirizzo intendono costituire uno strumento operativo concreto, volto da un lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall’altro a fornire indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) dell’alunno temporaneamente malato.

Le finalità del servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare

Scuola in ospedale

La scuola in ospedale costituisce uno dei modelli di eccellenza del sistema nazionale di istruzione e si configura come un vero e proprio laboratorio di ricerca e innovazione, in quanto per primo ha sperimentato e validato nuovi modelli pedagogici e didattici, volti:

- alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa,
- alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento,
- all'utilizzo didattico delle tecnologie,
- alla particolare cura della relazione educativa.

Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali.

La scuola in ospedale consente la continuità degli studi (il diritto allo studio e il diritto alla salute sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ai sensi degli articoli 3, 34 e 38) e garantisce, alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.

La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela globale del bambino/a/ragazzo/a ospedalizzato, che viene preso "in carico", non solo come paziente o semplice alunno, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, secondo il principio dell'alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al centro dell'azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva.

Istruzione domiciliare

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l'ospedalizzazione.

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI).

Rapporto fra SIO e ID

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare devono interagire tra loro e concorrere, per uno stesso alunno, a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione. Affinché questo possa avvenire, è essenziale che tutti gli operatori coinvolti, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, si impegnino nella definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e frequenza regolare della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e della scuola, nonché i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.

Strutture e servizi coinvolti

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Il MIUR fornisce le linee di indirizzo generali dell'erogazione del servizio SiO e ID e predispone il piano di riparto regionale, disciplinando i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati al servizio. Inoltre, promuove l'aggiornamento e il miglioramento continuo del servizio assicurandone l'omogeneità e la qualità su tutto il territorio nazionale.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)

Gli Uffici scolastici regionali, territorialmente competenti, individuano le scuole-polo regionali a cui il MIUR ripartisce le somme assegnate a ciascuna Regione. Provvedono a esaminare e monitorare costantemente le necessità formative degli alunni ospedalizzati e a domicilio; raccogliere e analizzare i dati provenienti da ogni sezione ospedaliera e relativi all'attivazione del servizio di istruzione domiciliare; sostenere il miglior funzionamento delle sezioni ospedaliere e la coerenza dell'andamento dei flussi ospedalieri e delle risorse assegnate.

In base alle necessità dei singoli territori regionali, l'Ufficio scolastico regionale promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare su tutto il territorio di competenza. Al fine di garantire il servizio SIO, promuove l'apertura delle necessarie sezioni di scuola in ospedale, a cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente.

Gli Uffici scolastici regionali supportano le scuole per i raccordi necessari in seguito a ospedalizzazioni o progetti di istruzione domiciliare in Regioni diverse da quella di iscrizione dell'alunno.

L'USR promuove la costituzione di una rete tra tutte le scuole con sezioni ospedaliere di ogni ordine e grado, con capofila la scuola polo regionale, al fine di garantire il coordinamento tra le diverse sezioni ospedaliere e l'omogeneità del servizio.

L'atto di costituzione della rete di scopo viene acquisito dagli Uffici scolastici regionali e, da questi, trasmesso alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Al fine di assicurare la presa in carico globale del minore temporaneamente malato, sia in ospedale che a domicilio, gli USR costituiscono un Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona.

A tale Comitato perverranno le richieste di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare che saranno valutate, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. Poiché le richieste avanzate potrebbero essere molteplici e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, i Comitati tecnici regionali provvederanno a definire criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

L'atto di costituzione dei Comitati tecnici regionali viene trasmesso dagli USR alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Gli Uffici scolastici regionali svolgono, inoltre, ruoli essenziali per lo svolgimento degli esami di Stato a termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli studenti ospedalizzati o in istruzione domiciliare, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017.

Istruzione domiciliare

Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici scolastici regionali competenti per territorio, i quali provvedono al coordinamento e al monitoraggio delle diverse attività.

Attraverso il Comitato tecnico regionale, gli USR stabiliscono la finanziabilità dei progetti presentati dalle singole scuole, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

Per un'allieva e un allievo temporaneamente in assistenza sanitaria domiciliare, con prestazioni domiciliari, la scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare e, a seguito dell'approvazione dei competenti organi collegiali, comunica l'attivazione all'USR, che procede, nel limite delle risorse disponibili e sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico regionale, ad assegnare eventuali contributi economici.

Scuola in ospedale

Gli Uffici scolastici regionali individuano la scuola-polo regionale e sostengono l'attività svolta nelle sezioni ospedaliere del territorio di competenza.

In base alle necessità del territorio di competenza, l'Ufficio scolastico regionale promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in ospedale e autorizza il funzionamento delle necessarie sezioni di scuola in ospedale, a cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente.

Il Comitato Tecnico Regionale

Il Comitato tecnico regionale, costituito da ciascun USR, è presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato ed è composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di azioni atte a promuovere il benessere della persona.

Il Comitato tecnico regionale ha la finalità di: sostenere e monitorare le situazioni in atto e i bisogni emergenti; definire criteri per l'organizzazione del servizio; definire modelli di intervento funzionali ed efficaci; sostenere i processi di formazione dei dirigenti e dei docenti coinvolti; definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

Infatti, a tale Comitato pervengono le richieste di finanziamento dei progetti di istruzione domiciliare, che saranno valutate, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere più d'una le richieste avanzate e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, i Comitati tecnici regionali procederanno ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

La scuola polo regionale e la rete di scopo

La scuola polo regionale, individuata dall'Ufficio scolastico regionale, oltre a fare un'analisi dei bisogni formativi espressi dagli istituti scolastici con sezioni ospedaliere, a collaborare con l'Ufficio scolastico regionale alla raccolta e registrazione dei dati e degli interventi delle sezioni ospedaliere della propria Regione, favorisce la diffusione di pratiche educative innovative ed efficaci in tutte le scuole del territorio, in diretta collaborazione con gli istituti scolastici dove sono presenti le sezioni di scuola ospedaliere. La scuola polo regionale svolge un'azione di sensibilizzazione e rappresenta lo "sportello informativo" sul territorio riguardo alla scuola ospedaliere e all'istruzione domiciliare, con il ruolo di supportare e formare le scuole, e quante si avvicinano per la prima volta a questa realtà. È anche affidataria delle dotazioni tecnologiche a supporto dell'istruzione domiciliare ed è incaricata della gestione amministrativo-contabile delle risorse.

La scuola polo regionale partecipa alla rete di scopo nazionale delle scuole polo regionali che opera per la condivisione delle buone pratiche e lo sviluppo di iniziative territoriali di formazione dei docenti.

La Rete costituisce un fondamentale punto di raccordo e confronto tra le diverse realtà delle Scuole polo regionali aderenti, garantisce una costante interlocuzione con il MIUR e contribuisce al miglioramento generale del servizio.

I docenti ospedalieri

I docenti ricoprono un ruolo molto complesso, che richiede grande capacità di adattamento sia dal punto di vista della flessibilità metodologica-didattica sia rispetto alla dimensione relazionale con l'alunno e alla cooperazione con figure professionali diverse.

I docenti non svolgono un lavoro terapeutico, quanto piuttosto, attraverso le relazioni che vivono con gli studenti ogni giorno e l'attività didattica proposta, permettere a questi alunni, nonostante la temporanea malattia, di vivere esperienze positive all'interno di un contesto in cui si sentano accolti e valorizzati, sostenuti nel percorso scolastico e di cura, accompagnati e stimolati ad apprendere.

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita culturale anche grazie a interventi che utilizzino strategie multimediali e informatiche (postazioni mobili, audiovisivi, strategie di cooperazione attiva con i compagni).

Vista la complessità del ruolo del docente ospedaliero, la necessità che sviluppi costantemente la sua azione professionale nel contesto in cui opera, considerate le esigenze peculiari dei singoli alunni ospedalizzati, è necessario prevedere percorsi di formazione continua, a livello nazionale e regionale, che si innestino in una formazione a livello universitario specifica per l'insegnamento nelle sezioni ospedaliere e nei percorsi di istruzione domiciliare.

Le istituzioni scolastiche

Ciascuna istituzione scolastica è tenuta a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico, a fronte di disagi socio-sanitari e/o economici.

Pertanto, nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti.

Qualora fosse necessario, il dirigente scolastico può richiedere di avere accesso alle risorse del MIUR e trasmettere la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della stessa, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

Il parere del Comitato è necessario, solo ed esclusivamente, al fine dell'accesso al contributo economico per la realizzazione della ID e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto.

Le fasi procedurali

Il Servizio scolastico ospedaliero

Il servizio scolastico è assicurato alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere con sezione di scuola ospedaliera, al fine di garantire il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di cura e dei temi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche ed assistenziali.

Nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell'ordine di scuola frequentato dall'alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di II grado.

L'attività didattica svolta è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è valida a tutti gli effetti.

E' indispensabile il raccordo con la scuola di appartenenza dell'allievo ospedalizzato, per concordare interventi formativi coerenti e finalizzati alla maturazione globale della persona attraverso la condivisione di un progetto formativo. La cura della documentazione è essenziale per la valutazione e la validazione dei percorsi stabiliti e attuati. La presenza di più figure educative comporta, infatti, la necessità di collaborazione tra tutti i soggetti. Tale collaborazione può essere realizzata in modo efficace solo in un'ottica di co-gestione del processo formativo e di appartenenza al gruppo-classe, al fine di garantire la "continuità esistenziale", che alimenta la speranza e la fiducia nel futuro ed assicura la continuità del processo educativo.

L'alunna e l'alunno ospedalizzati sono presi in carico dalla sezione ospedaliera, che opera in sintonia e raccordo con la scuola di appartenenza. È la sezione ospedaliera che opera interventi didattici sull'alunna e sull'alunno, in coerenza e continuità con la programmazione della sua classe. Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di appartenenza, all'atto delle dimissioni dell'alunno dall'ospedale e del suo rientro a casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali. Da tale momento, l'alunna e l'alunno tornano in carico alla scuola di appartenenza.

Si ribadisce la pariteticità di rapporto fra la scuola ospedaliera e la scuola di appartenenza e la necessità di scambio di informazioni e dati.

Nel caso di degenze lunghe, superiori ai 15 giorni, la scuola di provenienza e la scuola ospedaliera predispongono un piano concordato, che delinea un percorso di apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso.

La collaborazione fra scuola operante in ospedale o in luogo di cura e la scuola di appartenenza dell'alunno o

dello studente è fondamentale nelle fasi di valutazione ed esame. Infatti, la valutazione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è di competenza diversa a seconda della durata della frequenza scolastica in ambito ospedaliero o in classe.

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per *"(...) le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale"*.

L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.

Proprio per fronteggiare e gestire efficacemente le diverse patologie, si richiama l'importanza di un rapporto sinergico fra gli insegnanti (soprattutto quelli incaricati del progetto di istruzione domiciliare) ed il personale medico di riferimento, come il pediatra di famiglia. Ciò per facilitare e sostenere anche gli interventi di informazione e di prevenzione, che i sanitari potranno realizzare nelle classi di appartenenza degli alunni domiciliarizzati, che potranno contare, in tal modo, su una migliore procedura di accoglimento (da parte dei compagni, come di tutto il personale scolastico) al loro rientro in classe.

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, sarà presentata al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere avanzate più richieste e non tutte all'inizio dell'anno scolastico, i comitati tecnici regionali valuteranno i progetti da finanziare in base all'elenco di priorità degli interventi.

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza.

Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l'istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell'alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.

Come già precisato, vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche effettuate con sempre maggiore frequenza a domicilio, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente dovrà essere successiva a una precedente ospedalizzazione. Per un'allieva e un allievo temporaneamente malato e curato a casa, con prestazioni domiciliari, la scuola potrà richiedere al Comitato tecnico regionale il finanziamento di un progetto di istruzione domiciliare realizzato dagli insegnanti della scuola stessa. L'alunna e l'alunno potranno continuare a essere seguiti dai docenti ospedalieri, nel caso di precedenti ricoveri, nei giorni di day hospital.

Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).

Il servizio di istruzione domiciliare presenta, quindi, un iter tale da richiedere, da parte di ogni istituzione scolastica, un'attenta pianificazione organizzativa e amministrativa. In generale, l'istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati.

Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la

disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale. Può anche accadere che l'alunno, al termine della cura ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l'ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell'area disciplinare e dell'ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura sanitaria dove l'alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole.

Nei casi in cui le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti necessitano di attivazione di percorsi di istruzione domiciliare lontano dal luogo di residenza, ad esempio fuori dalla propria Regione, per periodi di terapia in domicili temporanei, sarà la scuola polo della Regione, in cui sono in cura, a predisporre il percorso di istruzione domiciliare, con docenti delle scuole viciniori che si rendano disponibili. Non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri. In tale evenienza, è garantito il supporto e la consulenza degli Uffici scolastici regionali coinvolti.

Metodologie e strumenti

Le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, che, per necessità, sono costretti ad avvalersi dei servizi scolastici ospedalieri o domiciliari, hanno esigenze e bisogni formativi a cui si deve rispondere con la massima professionalità del personale coinvolto.

Particolare importanza riveste l'approccio con l'alunno che, per vari motivi (patologia, situazione scolastica preesistente, contesto socio-culturale) potrebbe rifiutare la scuola o l'intervento in istruzione domiciliare. Si tratta, quindi, di mettere in atto strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia sul piano della qualità della vita dell'alunno.

In una situazione in cui l'alunno temporaneamente malato è costretto ad affrontare il percorso di cura, è bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo facciano sentire l'artefice dei prodotti che realizzerà.

Vanno poi considerati i limiti strumentali dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. Tempi di applicazione allo studio e limitazioni fisiche e psicologiche vanno considerati attentamente prima della progettazione di qualunque tipo di intervento.

Il rapporto insegnante-allievo se, da una parte, favorisce l'approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, dall'altra pone l'allievo in una condizione di isolamento. È bene, quindi, cercare di superare tale condizione, sfruttando le possibilità offerte dalle moderne tecnologie per la comunicazione.

Il *Piano Nazionale Scuola Digitale*, le esperienze come *Avanguardie educative* di INDIRE, ma, soprattutto, la rete nazionale delle scuole ospedaliere mettono a disposizione esperienze e ricerche maturate negli anni, che propongono modelli personalizzabili e individualizzabili per un curricolo degli apprendimenti inclusivo, che faccia riferimento non solo agli interventi didattici, ma anche all'organizzazione dello spazio e del tempo, dei materiali e delle risorse, e che sia monitorato secondo le necessità della persona malata e gli effetti delle cure e della malattia.

Il portfolio delle competenze individuali, la valutazione e gli esami di Stato.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i

docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza, in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell'anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso.

Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, potrà svolgere l'esame secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 741, per il primo ciclo di istruzione, e secondo le modalità indicate nell'ordinanza del MIUR di cui all'art. 12, co. 4 del D.lgs. n. 62/2017, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Il portfolio dello studente

Come già indicato nel Vademecum 2003, i progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il portfolio di competenze individuali, che accompagna l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico.

Il portfolio è compilato e aggiornato a cura, rispettivamente, del docente o dei docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza, anche sulla base della relazione degli insegnanti ospedalieri e/o di istruzione domiciliare. Il portfolio dello studente è parte integrante del progetto formativo e contribuisce ai processi di comunicazione scuola-famiglia-azienda sanitaria e supporta i processi di progettazione, verifica e valutazione dei percorsi. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono determinate, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, specifiche modalità di integrazione con il curriculum dello studente di cui all'art. 1, co. 28, della legge n. 107/2015.

Qualora non tutte le materie possano essere oggetto di istruzione domiciliare, è opportuno che la scuola che ha preso in carico l'alunno preveda anche attività di insegnamento a distanza.

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 del 9-10-2020

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE

VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che *“con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in*

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l’articolo 12;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e in particolare l’articolo 16;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le “*Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare*”;

per la pianificazione VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “*Documento delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “*Linee guida sulla didattica digitale integrata*”;

VISTI i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante “*Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico*”;

VISTO il protocollo d’Intesa del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;

VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*”;

ATTESA l’esigenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli

studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 settembre 2020;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n.47 del 15 settembre 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti le procedure e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali. In particolare, all'articolo 3, comma 2 lett. a) si fa riferimento alla condizione dell'alunno così come certificata e descritta nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; si recepisce la definizione normativa degli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e pertanto compatibile con il dettato dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale; l'articolo 3, comma 2, lett. h) è stato riformulato tenuto conto delle indicazioni fornite, non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità; si è riformulato l'articolo 4 richiamando la sola normativa vigente considerando le valutazioni già in corso di svolgimento o periodiche di prossima attuazione;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. MEF - GAB 16008 del 08 ottobre 2020;

SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 0001524 del 18 settembre 2020;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni e studenti: studenti
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Articolo 3

(Svolgimento dell'attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.

2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

- a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
- b) consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
- c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;
- e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;
- f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
- g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
- h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
- i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4

(Valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai

sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
2. All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4.1 La valutazione degli alunni con svantaggio

Al momento della valutazione, per tutti gli alunni con svantaggio innanzi citati, è necessario tener conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:

- 4.1.1 concordare con l'alunno alcune attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe;
- 4.1.2 definire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- 4.1.3 individuare modalità di verifica che prevedano prove quanto più possibile assimilabili al percorso comune;
- 4.1.4 stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva;
- 4.1.5 valutare l'opportunità o meno di trasferire le informazioni da un ordine di scuola ad un altro.

In sede di ***Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione*** per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. Lo stesso dicasi per le prove INVALSI.

Tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

Conclusioni

L'Istituto Comprensivo si propone di potenziare la cultura dell'Inclusione per rispondere in maniera efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e attua, in modo operativo, le indicazioni normative vigenti in materia.

Nell'ambito delle attività finalizzate al miglioramento dei livelli di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il nostro Istituto aderisce a varie iniziative formative (corsi, seminari, convegni, ecc.) su diverse tematiche dell'ambito Inclusione e didattica inclusiva.

SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2022

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA